

89.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1978.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.	PAG.	
ACCAME: Per un'adeguata utilizzazione dei dirigenti tecnici civili attualmente impiegati presso gli arsenali militari a carattere industriale, che, in base alla applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077, non troveranno più utile impiego presso i medesimi (4-05493) (risponde RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i>).	3283	BOZZI: Per il sollecito pagamento al personale in quiescenza dei corpi di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e delle guardie forestali della maggiorazione della pensione disposta ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 505 (4-06149) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro del tesoro</i>).	3286
AMALFITANO: Per l'accoglimento della richiesta di autonomia della sede coordinata di Mottola dell'istituto professionale femminile Cabrini di Taranto (4-06094) (risponde ARMATO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).	3284	CAPPELLI: Per un intervento volto ad affrancare dagli oneri doganali le spedizioni di piccoli quantitativi di vino DOC nei paesi della CEE (4-05835) (risponde OSSOLA, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>).	3286
BALDASSARI: Sulla mancata concessione dell'indennità di buonuscita alla vedova dell'ex-bidello Giuseppe Mantegazza di Pozzo D'Adda (Milano) (4-05988) (risponde ARMATO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).	3285	COSTA: Sui motivi del trasferimento del segretario comunale Adriano Droghetti dal comune di Peveragno a quello di Garessio-Priola (Cuneo) (4-04088) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>).	3287
BOCCHI FAUSTO: Per la definizione della pratica di pensione di guerra di Domenico Zucconi di Borgotaro (Parma) (4-06136) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro del tesoro</i>).	3285	COSTA: Sui motivi dell'impossibilità di impugnare in sede gerarchica il provvedimento di assegnazione della sede definitiva all'insegnante Giuliana Rigobello di Pavia (4-05939) (risponde FRANCA FALCUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).	3287
BOLLATI: Per dotare la stazione dei carabinieri di Introbio (Como) di una autovettura veloce (4-05560) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>).	3286	COSTAMAGNA: Sul mancato accoglimento della richiesta di trasferimento presso il liceo classico Ugo Foscolo di Pavia avanzata da Giuliano Rigobello, vincitore di regolare concorso per il tipo specifico di cattedra, e sull'assegnazione della	

	PAG.		PAG.
cattedra stessa alla diciassettista Novella Gazich (4-06081) (risponde FRANCA FALCUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).	3288	rio dei servizi prestati per incarico della prefettura di Novara nel periodo tra il 1945 ed il 1949 (4-05721) (risponde ARMATO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).	3300
COSTAMAGNA: Per la destinazione degli ispettori generali scolastici alla loro precipua funzione ispettiva, in relazione all'alto numero di funzionari relegati negli uffici con mere funzioni burocratiche (4-06134) (risponde SPIGAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).	3289	GRAMEGNA: Per la sollecita erogazione, da parte dell'ENPAS, dell'indennità di liquidazione a Maria Giovanna Palma, vedova di Elio Simone (4-04849) (risponde ARMATO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).	3301
D'ALESSIO: Sui dati quantitativi relativi alla composizione delle forze armate, sulla pianificazione per il 1978 degli ufficiali di complemento e sulle diverse esigenze di professionalizzazione nelle diverse forze armate (4-05217) (risponde RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i>).	3291	GRANATI CARUSO MARIA TERESA: Sulla inopportunità della decisione ministeriale di far funzionare una succursale della scuola media di Bomporto (Modena) a Ravarino, in locali malsani ed inadeguati (4-05883) (risponde SPIGAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).	3301
FLAMIGNI: Sulle guardie giurate alle dipendenze di privati e non dipendenti da istituti di vigilanza e consociazioni tra proprietari (4-04404) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>).	3299	MANCINI GIACOMO: Sui metodi stabiliti dall'ordinanza ministeriale del 28 marzo 1978 per stabilire i punteggi da assegnare ai docenti che concorrono per gli incarichi di presidenza nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado (4-06048) (risponde FRANCA FALCUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).	3302
FLAMIGNI: Per l'estensione, alle mensse dei reparti del corpo della pubblica sicurezza, del contributo di lire 470 per ogni pasto giornaliero, già riconosciuto ai militari dell'arma dei carabinieri (4-04842) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>).	3299	PATRIARCA: Per la piena applicazione della legge 26 luglio 1970, n. 571, che stabilisce il numero massimo di 25 studenti per classe nelle scuole medie superiori (4-05927) (risponde FRANCA FALCUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).	3303
FRANCHI: Sulla presunta sciagura aerea in cui sarebbe stato coinvolto una settimana dopo la missione, l'aereo militare che aveva trasportato a Beirut due dei terroristi colpevoli dell'attentato alla compagnia El Al, avvenuto ad Ostia (Roma) nel 1974 (4-05970) (risponde RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i>).	3300	PISONI: Sulla istituzione, da parte dell'ISTAT, di una anagrafe degli italiani residenti all'estero con conseguente cancellazione dei nominativi degli emigrati dai registri della anagrafe ordinaria dei comuni di residenza in Italia (4-05344) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>).	3304
GIORDANO: Per il riconoscimento ai fini pensionistici a don Luigi Vica-			

	PAG.	PAG.
<p>QUARANTA: Per l'adozione di provvedimenti volti a consentire la frequenza e l'accesso alle biblioteche universitarie il sabato o la sera agli studenti lavoratori, con particolare riferimento alla regione Campania (4-05718) (risponde FRANCA FALCUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).</p>	3306	<p>ZOPPETTI: Per la definizione della pratica relativa alla liquidazione dei danni di guerra a Bernardino Del Francese di Fara in Sabina (Rieti) (4-06190) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro del tesoro</i>).</p> <p>3310</p>
<p>QUARANTA: Per impedire ulteriori modifiche degli statuti delle università prima dell'attuazione della riforma (4-05733) (risponde FRANCA FALCUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).</p>	3306	<p>ACCAME. — <i>Al Ministro della difesa.</i> — Per conoscere — tenuto presente che:</p> <p>a) per l'imminente applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077: Approvazione del regolamento per gli stabilimenti e arsenali militari a carattere industriale, tutti i dirigenti e direttivi tecnici civili facenti parte dei ruoli tecnici degli ingegneri fisici e chimici della marina militare attualmente impiegati presso gli arsenali militari (in particolare di La Spezia e Taranto) non troveranno più utile impiego presso i medesimi in quanto è esplicitamente prevista l'utilizzazione di personale civile in alternativa a quello militare soltanto a livello di capo sezione (capitolo I, articolo 9) o a livello di impiegato di concetto alle dipendenze del capo servizio controlli e collaudi (capitolo II, articolo 77) nel quale, infatti, riferendosi al collaudo delle provviste e dei lavori affidati all'industria privata è prescritto: « La commissione... <i>omissis</i>... è presieduta dal capo servizio controlli e collaudi e composta da ufficiali dei corpi tecnici ed impiegati civili dei ruoli tecnici delle carriere direttive o di concetto »;</p>
<p>QUARANTA: Per l'ammissione alle prove orali dei candidati al concorso per notai che abbiano ottenuto la sufficienza in ciascuna delle tre prove scritte (4-06296) (risponde BONIFACIO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).</p>	3307	<p>b) alle dipendenze di altre direzioni periferiche (vedi commissione permanente per gli esperimenti sul materiale da guerra — MARIPERMAN) di La Spezia, sono attualmente ancora impiegati un dirigente generale chimico come capo istituto (istituto di chimica degli esplosivi), quindi alla pari di capitano di vascello preposti quali direttori di tutti gli altri istituti della stessa MARIPERMAN e, sempre nella stessa commissione, sono impiegati un dirigente superiore fisico ed alcuni primi dirigenti tutti alle dipenden-</p>
<p>TRANTINO: Sull'inopportunità della soppressione della pretura di Agira (Enna) (4-06403) (risponde BONIFACIO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).</p>	3308	
<p>TREMAGLIA: Sui gravi disagi che verrebbero causati alla comunità italiana dalla ventilata chiusura del nostro consolato a Cleveland (USA) (4-05701) (risponde RADI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).</p>	3309	
<p>TREMAGLIA: Per la riapertura dell'ufficio emigrazione presso l'ambasciata italiana a Bruxelles (4-06036) (risponde RADI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).</p>	3309	
<p>URSO GIACINTO: Sul mancato riconoscimento dell'autonomia alla sezione staccata della scuola media di Montesano Salentino (Lecce) (4-06253) (risponde SPIGAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).</p>	3310	

ze di un capitano di vascello preposto quale direttore di istituto;

c) l'Amministrazione della marina militare della difesa ha un ruolo di tecnici civili: ingegneri, fisici, chimici della marina militare in gran parte ricoperto (totalmente nei ruoli elevati: un dirigente generale, tre dirigenti superiori, sette primi dirigenti) ai quali spettano le funzioni corrispondenti al grado rivestito nonché i mezzi relativi per esercitarle;

d) direttivi tecnici dei gradi iniziali dei ruoli stessi hanno il diritto di conoscere lo sviluppo di carriera e quindi la progressione di incarichi parallelamente allo svolgimento della carriera — come intenda l'Amministrazione della difesa risolvere il problema per una corretta utilizzazione dei dirigenti e direttivi dipendenti, nel rispetto della loro dignità professionale e del loro diritto ad esercitare le funzioni inerenti la qualifica rivestita, con la disponibilità delle strutture necessarie per consentirne l'assolvimento, specialmente in un periodo di crisi economica in cui è sempre più imperioso il dovere di una saggia amministrazione della spesa pubblica e quindi l'utilizzazione nel modo migliore e più appropriato del personale dipendente, specialmente quando trattasi di personale altamente qualificato e specializzato, la cui cattiva utilizzazione costituirebbe un colposo depauperamento per la stessa Amministrazione. (4-05493)

RISPOSTA. — Il problema posto dall'interrogante è da tempo all'esame dell'Amministrazione della difesa sia per i direttivi tecnici, cui in particolare l'interrogazione si riferisce, sia per i direttivi amministrativi.

Gli elementi di base che su di esso influiscono sono i seguenti:

a) la funzionalità e la efficienza dei vari enti-stabilimenti;

b) le attuali e future esigenze dei direttivi (in numero, qualificazione e grado) rapportate allo sviluppo della carriera;

c) la mobilità del personale civile.

Appaiono pertanto evidenti la complessità del problema e la difficoltà di ri-

cerca di una soluzione ottimale. Ne sono state finora intraviste diverse e graduali che necessitano ovviamente di approfondita valutazione anche per le eventuali implicazioni interforze.

La Difesa è comunque impegnata nella risoluzione del problema di cui trattasi, relativamente al quale è stato dato ampio mandato al direttore generale per gli impiegati civili di effettuare una approfondita ricognizione della collocazione di ciascun dirigente e direttivo tecnico e di individuare tutte le soluzioni di possibile utilizzazione alternativa degli stessi, eventualmente anche al di fuori della forza armata di attuale impiego.

Di quanto sopra sarà tenuta tempestivamente informata la Commissione difesa della Camera dei deputati.

Il Ministro: RUFFINI.

AMALFITANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali motivi, pur nelle ben note esigenze di bilancio, abbiano reso impossibile l'accoglimento della richiesta di autonomia della sede coordinata di Mottola dell'istituto professionale femminile Cabrini di Taranto.

L'interrogante fa presente la situazione di ingovernabilità dell'istituto Cabrini, che avrebbe dovuto suggerire criteri di massima urgenza e priorità: 96 classi con un totale di 2.400 alunni, cinque indirizzi, cinque sedi differenti, più cinque asili-nido con oltre 200 bambini per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche.

Ne risulta evidente il disagio organizzativo, nonché didattico-pedagogico, per non parlare di quasi abbandono delle sedi coordinate, data anche la concessione limitatissima dell'esonero per i collaboratori (previsto solo per la sede del capoluogo) e la materiale impossibilità del preside ad esercitare con serietà l'opera di coordinamento.

Data la richiamata situazione, l'interrogante chiede quali concrete assicurazioni intenda dare il ministro a che tale disagio termini, tenendo presente le già

avanzate richieste (esonero di collaboratori ed autonomia delle sedi coordinate) dell'istituto. (4-06094)

RISPOSTA. — La regione Puglia, nel predisporre il piano relativo alle nuove istituzioni per l'anno scolastico 1978-79, ha collocato solo al quarto posto la proposta, intesa ad ottenere l'autonomia amministrativa per la sezione coordinata dell'istituto professionale femminile Cabrini di Taranto, funzionante nel comune di Mottola.

A prescindere, per altro, da tale considerazione, si deve far presente che l'ordinanza ministeriale del 10 dicembre 1977, con la quale sono state impartite istruzioni specifiche per l'anno scolastico 1978-79, ha limitato in modo rilevante le possibilità di autorizzare nuove istituzioni, in considerazione dei problemi connessi alle prospettive della riforma dell'istruzione secondaria superiore, al completamento della distrettualizzazione e, soprattutto, in relazione alle insufficienti disponibilità di bilancio.

Di conseguenza, nonostante ogni migliore considerazione per le attese della popolazione scolastica del comune di Mottola, non è stato possibile, almeno per l'anno scolastico 1978-79, prendere in esame la proposta alla quale ha fatto riferimento l'interrogante.

Il Sottosegretario di Stato:
ARMATO.

BALDASSARI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

1) se e quando si intenda corrispondere l'indennità di buonuscita alla vedova del signor Giuseppe Mantegazza nato a Pozzo d'Adda (Milano) il 9 febbraio 1907, deceduto il 22 agosto 1970. Si fa presente che il signor Giuseppe Mantegazza, già bidello-capo presso licei-ginnasi di Milano, fu collocato a riposo il 1° ottobre 1968 e che tutti i passi esperiti dalla vedova in oltre dieci anni presso il Ministero non hanno dato esito alcuno;

2) inoltre, quasi misure e provvedimenti si intendano adottare al fine di migliorare le strutture ministeriali competenti in materia, oltre ad accertare responsabilità e perseguirle con doverose misure giuridiche e amministrative. (4-05988)

RISPOSTA. — Gli atti occorrenti per la liquidazione dell'indennità di buonuscita alla vedova del signor Mantegazza sono stati già trasmessi all'ENPAS con nota del 7 luglio 1978 n. 5031. Ogni ulteriore premura per il pagamento dell'indennità di cui sopra va rivolta all'ente predetto.

Il Sottosegretario di Stato:
ARMATO.

BOCCHI FAUSTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando verrà definita la pratica di pensione di guerra del signor Domenico Zucconi, nato a Borgotaro (Parma) il 4 agosto 1917. L'interessato ha presentato ricorso alla Corte dei conti il 25 novembre 1970 avverso il provvedimento negativo del ministro del tesoro. Il ricorso presso la Corte dei conti porta il n. 007472. Nessuna comunicazione è fino ad oggi pervenuta all'interessato. (4-06136)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 24 febbraio 1970, n. 2411954, al signor Domenico Zucconi venne negato diritto ad ulteriore trattamento pensionistico di guerra per non riscontrato aggravamento dei progressi esiti di ferite da schegge multiple alle gambe, a suo tempo indennizzati con quattro annualità della pensione di ottava categoria.

A seguito della segnalazione effettuata dalla Procura generale della Corte dei conti in ordine al ricorso giurisdizionale numero 807472 (e non 007472, come indicato nel testo dell'interrogazione) prodotto dalla parte avverso il surriferito provvedimento di diniego, si è proceduto, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, al riesame amministrativo della posizione pensionistica del signor Zucconi.

In tale sede, però, non sono emersi elementi idonei alla revoca o alla modifica del decreto impugnato. Pertanto, il ricorso originale n. 807472 con la relativa documentazione ed il fascicolo istruttorio numero 1364331/D, concernenti l'interessato, sono stati restituiti, con elenco del 6 giugno 1977, n. 9067, alla suddetta magistratura alla quale resta affidata la definizione del gravame giurisdizionale di cui sopra è cenno. Di ciò è stata data, nel contempo, diretta comunicazione al signor Zucconi.

In relazione a quanto sopra utili notizie circa la definizione del succitato ricorso potranno essere fornite direttamente dalla Corte dei conti.

Il Ministro: PANDOLFI.

BOLLATI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se ritenga necessario provvedere con urgenza a dotare la stazione dei carabinieri di Introbio (Como) di una autovettura veloce in considerazione del fatto che i cinque o sei carabinieri addetti alla stazione dispongono solo di una macchina fuoristrada del tutto insufficiente ad assicurare il servizio di ordine pubblico in una vastissima zona di montagna che comprende numerosi comuni, quali quelli di Barzio, Maggio, Pasturo, Moggio ed altri, anche a notevole distanza dal comune di Introbio e densamente popolati da turisti e villeggianti in tutte le stagioni dell'anno.

Per altro, recenti interventi dei militi dell'arma contro la delinquenza hanno confermato la necessità che la stazione dei carabinieri in oggetto disponga di una autovettura veloce. (4-05560)

RISPOSTA. — In ordine alla prospettata esigenza di assegnare in dotazione alla stazione dei carabinieri di Introbio una autovettura veloce, il comando generale dell'arma dei carabinieri ha fatto presente che l'autovettura Fiat campagnola, di cui la stazione dispone, è pienamente rispondente alle esigenze del territorio, totalmente montuoso.

Non si ravvisa, pertanto, la necessità di assegnare a detta stazione carabinieri una autovettura di tipo veloce, anche in considerazione che la situazione della sicurezza pubblica nella zona non desta particolare preoccupazione.

Il Ministro: ROGNONI.

BOZZI. — *Ai Ministri del tesoro e dell'interno.* — Per sapere — premesso che con legge 5 agosto 1978, n. 505, al personale appartenente ai corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e delle guardie forestali, cessato dal servizio fino al 31 marzo 1978 è stata concessa a decorrere dal 1° aprile 1978 una maggiorazione della pensione di un importo lordo di lire 20 mila a titolo di anticipazione sugli eventuali aumenti dei trattamenti di quiescenza conseguenti alla ristrutturazione delle retribuzioni:

1) se siano state già impartite a tutte le direzioni provinciali del Tesoro le disposizioni per il pagamento della citata maggiorazione;

2) in caso negativo, se ritenga opportuno provvedere con la massima urgenza, per soddisfare tempestivamente le giuste attese dei pensionati in questione. (4-06149)

RISPOSTA. — Questa Amministrazione ha già impartito istruzioni ai dipendenti uffici periferici, con circolare telegrafica del 30 settembre 1978, n. 1221, perché gli aumenti previsti dalla citata legge vengano attribuiti al personale interessato, sulla rata della pensione relativa al mese di dicembre 1978, direttamente dai centri meccanografici, i quali emetteranno, altresì, separati assegni per il pagamento degli arretrati decorrenti dal mese di aprile 1978.

Il Ministro del tesoro: PANDOLFI.

CAPPELLI. — *Al Ministro del commercio con l'estero, al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro delle finanze.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che il mensile *Mercuriale Roma-*

gnola ha pubblicato la notizia che una spedizione di sei bottiglie di vino DOC in Germania è costata — per sole spese di trasporto ed oneri doganali — lire 7.766 a bottiglia, cioè circa il 1.165 per cento in più del valore del prodotto contenuto.

Dal dettaglio che ha fornito lo spedizioniere risulta che lire 24.200 attengono al costo del trasporto; lire 6 mila agli oneri doganali e per servizi auto, mentre lire 16.400 sono i diritti dello spedizioniere.

Le cantine italiane — specie quelle dei piccoli produttori maggiormente interessati dalle zone turistiche — potrebbero avere da questa spedizione motivo validissimo di primi contatti con la clientela dei paesi della CEE.

Esse vedono invece frustrati i loro sforzi a causa degli insopportabili oneri suddetti che rendono non concorrenziali i nostri vini DOC su detti mercati quando sono spediti nelle dette piccole quantità.

Per conoscere, infine, se ritengano opportuno, per la grandissima importanza promozionale che è da annettere alle dette minime spedizioni, disporre che tali spedizioni siano del tutto affrancate dagli esoneri relativi ai controlli doganali attuando le debite intese — e reciprocità — con i paesi della CEE. (4-05835)

RISPOSTA. — Non è prevista l'esazione di diritto di alcun genere per *l'import-export* di vini DOC tra paesi comunitari (gli stessi importi compensativi monetari sono esatti solo per i vini da favola).

Per quanto riguarda il costo della spedizione questo Ministero non ritiene di poter entrare nel merito della questione. Si può comunque affermare che il costo della sola spedizione effettuato, per esempio, attraverso il mezzo ferroviario è sensibilmente inferiore a quello indicato dalla rivista citata dall'interrogante.

Il Ministro del commercio con l'estero: OSSOLA.

COSTA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

1) i motivi che abbiano indotto il prefetto di Cuneo a trasferire, con te-

legramma datato 11 novembre 1977, dal comune di Peveragno (Cuneo) a quello di Garessio-Priola (Cuneo), il segretario comunale titolare, dottor Adriano Droghetti;

2) se ritenga il ministro questo un provvedimento che va oltre la norma, in quanto disposto nei confronti di un titolare di segreteria comunale già sottoposto, nel giro di pochi anni, a ben tre cambiamenti di sede. (4-04088)

RISPOSTA. — Il segretario comunale dottor Adriano Droghetti, risultato vincitore del concorso per trasferimento a segreterie comunali di terza classe, fu assegnato nel luglio 1976 alla segreteria di Peveragno da lui indicata tra quelle preferite.

L'allontanamento del funzionario da quella sede, con la destinazione ad altra segreteria della stessa classe, venne disposto nel novembre del 1977, in relazione alle insistenti doglianze dell'amministrazione comunale sull'attività del medesimo, ritenuta non adeguatamente efficiente.

Si soggiunge che, in relazione ad un recente esposto dell'interessato, rivolto alla prefettura di Cuneo per essere nuovamente destinato a Peveragno, l'amministrazione comunale, interpellata al riguardo dalla stessa prefettura, con apposita deliberazione consiliare ha espresso parere contrario in quanto il funzionario non ha soddisfatto le aspettative dell'amministrazione ed ha disatteso le esigenze di istituto.

Il Ministro: ROGNONI.

COSTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere in base a quale criterio il provvedimento di assegnazione della sede definitiva concernente la professoressa Giuliana Rigobello, docente di italiano e latino presso il liceo scientifico Taramelli di Pavia, che aveva chiesto il trasferimento al liceo classico Ugo Foscolo della stessa sede — « non può essere impugnato in sede gerarchica » — in quanto considerato « atto definitivo » come

si evince nella nota di codesto Ministero del 10 agosto 1978, n. 1469, diretta al provveditore agli studi di Pavia. (4-05939)

RISPOSTA. — La definitività del provvedimento di cui trattasi è stata sancita esplicitamente dal decreto ministeriale 28 luglio 1976, emesso in applicazione dell'articolo 17 - comma quarto - della legge 30 luglio 1973, n. 477; tale decreto ha precisato, infatti, che « l'assegnazione definitiva della sede, in quanto disposta dai provveditori agli studi su delega del ministro, è atto definitivo, non impugnabile come tale in via gerarchica, ma con ricorso giurisdizionale, o straordinario ».

Per quanto concerne, in particolare, il caso della professoressa Rigobello è risultato che la predetta non chiese una cattedra orario, costituita dal raggruppamento di ore presso il liceo classico Ugo Foscolo ed il liceo scientifico Taramelli, entrambi di Pavia, in quanto non gradiva l'assegnazione in due diversi istituti.

Tale cattedra, rimasta disponibile dopo i trasferimenti dei professori di ruolo per l'anno scolastico 1977-78, doveva quindi essere assegnata all'aspirante, che ne avesse più diritto fra quei docenti, immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 477 ed ai quali non era stato possibile assegnare la sede definitiva nell'anno 1976-77; la cattedra stessa venne, pertanto, attribuita per diritto di graduatoria alla professoressa Novella Gazich Calligaro.

Avverso quest'ultima assegnazione, la docente Rigobello non avrebbe, comunque, potuto ricorrere, sia per mancanza di interesse attuale, dal momento che non aveva chiesto il posto contestato, sia per la sopra precisata definitività del provvedimento adottato dal dirigente del competente ufficio scolastico.

Il fatto, poi, che, con l'inizio dell'anno, la cattedra di cui trattasi sia diventata interamente disponibile presso il liceo classico Ugo Foscolo non modifica certo a favore dell'interessata la precedente situazione, tenuto conto che, a norma dell'articolo 9 dell'ordinanza ministeriale 5 gennaio 1978, la professoressa Gazich, titolare

in tale liceo, aveva pieno titolo ad essere confermata nella cattedra, che nella stessa scuola era venuta a costituirsi a seguito dell'aumento della popolazione studentesca.

Il Sottosegretario di Stato: FALCUCCI
FRANCA.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che la professoressa Giuliana Rigobello, residente a Pavia, via Vittadini, 1, in ruolo dal 1° ottobre 1961, quale vincitrice del concorso a cattedre di italiano, latino e storia nei licei e nell'istituto magistrale (già tabella 4^a cl.), indetto con decreto ministeriale 5 gennaio 1960, titolare della cattedra di italiano e latino nel triennio dei corsi C e D del liceo scientifico Taramelli di Pavia e in servizio presso il suddetto istituto, ha presentato domanda di trasferimento al liceo classico Ugo Foscolo di Pavia, dove era in formazione il corso C, che giunge al suo completamento, mediante la istituzione dell'ultima classe, con l'inizio del nuovo anno scolastico 1978-1979; che la domanda di trasferimento non è stata accolta e la cattedra è stata assegnata in via definitiva alla diciassettesima signora Novella Gazich in Calligaro (assegnazione conferita dal provveditorato agli studi di Pavia in data 22 febbraio 1978 e confermata dal Ministero il 19 giugno 1978); per precisare che alla signora Gazich formalmente è stato attribuito dal provveditorato un posto orario con prevalenza di ore al classico e completamento allo scientifico, ma di fatto con orario completo al classico.

Dopo la presentazione del ricorso presentato dalla suddetta professoressa Rigobello al Ministero contro questo provvedimento che favorisce la Gazich (diciassettesima), a scapito dei diritti di un'insegnante di ruolo ordinario, vincitrice di regolare concorso per il tipo specifico di cattedra, si chiede di sapere:

1) se ritenga anomala la titolarità definitiva di una cattedra sdoppiata in due sedi, con successivo passaggio, in li-

nea di fatto, ad un'unica sede e per di più in una cattedra che il 22 febbraio 1978 non poteva essere in organico;

2) se in data 6 giugno il corso C veniva già considerato in organico, se ritenga di chiarire perché la cattedra non dovesse essere assegnata per trasferimento a chi, come la professoressa Rigobello, ne aveva pieno diritto e come del resto è normalmente avvenuto per le cattedre di matematica e di filosofia dello stesso corso C, date per trasferimento a due insegnanti in ruolo e in servizio, rispettivamente presso il liceo scientifico e l'istituto magistrale di Pavia, mentre per la Gazich sarebbe rimasta libera la cattedra della Rigobello allo scientifico.

L'interrogante sollecita l'intervento del Governo nella speranza che si possa trovare un rimedio a questa che gli insegnanti di ruolo ordinario vincitori di regolare concorso per il tipo specifico di cattedra considerano un'ingiustizia.

(4-06081)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti acquisiti, in ordine al caso della professoressa Giuliana Rigobello, è risultato che la predetta non chiese a suo tempo, una cattedra orario, costituita dal raggruppamento di ore presso il liceo classico Ugo Foscolo ed il liceo scientifico Taramelli, entrambi di Pavia, in quanto non gradiva l'assegnazione in due diversi istituti.

Tale cattedra, rimasta disponibile dopo i trasferimenti dei professori di ruolo per l'anno scolastico 1977-78, doveva quindi essere assegnata all'aspirante, che ne avesse più diritto fra quei docenti, immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 477 ed ai quali non era stato possibile assegnare la sede definitiva nell'anno 1976-77; la cattedra stessa venne, pertanto, attribuita per diritto di graduatoria alla professoressa Novella Gazich Calligaro.

Avverso quest'ultima assegnazione, la docente Rigobello ha proposto ricorso gerarchico, che è stato, però, dichiarato inammissibile; infatti, i provvedimenti di assegnazione definitiva della sede, ai docenti cosiddetti diciassettisti — disposti, a

norma del decreto ministeriale 7 marzo 1934, dai provveditori agli studi su delega del ministro — sono atti definitivi e come tali suscettibili di impugnativa solo in via giurisdizionale, o in via straordinaria al Capo dello Stato.

Il fatto, poi, che, con l'inizio dell'anno seguente, la cattedra di cui trattasi sia divenuta interamente disponibile presso il liceo classico Ugo Foscolo non modifica certo a favore dell'interessata la precedente situazione, tenuto conto che, a norma dell'articolo 9 dell'ordinanza ministeriale 5 gennaio 1978, la professoressa Gazich, titolare in tale liceo, aveva pieno diritto ad essere confermata nella cattedra, che nella stessa scuola era venuta a costituirsi a seguito dell'aumento della popolazione studentesca.

Il Sottosegretario di Stato: FALCUCCI
FRANCA.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che per quanto riguarda il governo del personale, la gestione dei fondi e l'intera amministrazione risulta che le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (dai circoli didattici alle scuole medie inferiori e superiori) versano in condizioni deplorable, ciò che ha ovviamente negativi riflessi sull'andamento didattico e pedagogico — per quali motivi gli ispettori generali, direttamente dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, restino relegati, negli uffici anche periferici, con mere funzioni burocratiche sovvertendo (o disattendendo) il dettato dell'articolo 156 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, che conferisce loro specifiche funzioni ispettive.

Dal ruolo di anzianità 1978 i dirigenti con qualifica di ispettori generali risultano essere: 39 appartenenti alla carriera di ragioneria e 59 appartenenti alla carriera amministrativa.

Ed inoltre si chiede perché i predetti ispettori generali non vengano sganciati dagli uffici periferici cui sono attualmente assegnati per costituire un corpo ispettivo

a livello regionale per la organizzazione di corsi di aggiornamento per il personale recentemente immesso nei ruoli con la legge 5 agosto 1978, n. 463, e soprattutto per svolgere un costante e generalizzato esercizio della funzione ispettiva; e ciò perché ciascuna istituzione scolastica statale agisca nel completo rispetto delle norme vigenti eliminando pertanto quegli abusi e quelle illegalità troppo spesso denunciate ai provveditorati agli studi, irregolarità che pregiudicano la stessa funzione educativa della scuola. (4-06134)

RISPOSTA. — Gli ispettori generali ai quali l'interrogante fa riferimento, appartengono ai ruoli ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed è pertanto impropria la dizione « dirigenti con qualifica di ispettore generale ». L'esercizio della funzione di ispettore generale compete, infatti, a mente dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali, ed innovative della precedente norma di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a funzionari con qualifica di dirigente superiore, con le connesse attribuzioni particolari specificate all'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748. D'altra parte la tabella IX annessa al medesimo decreto presidenziale ha assegnato al Ministero della pubblica istruzione dieci posti di funzione di consigliere ministeriale aggiunto e di ispettore generale (quadro A - dirigenti dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica). Tali posti di funzione sono in atto utilizzati, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 27 giugno 1973, per la sola funzione di consigliere ministeriale aggiunto. Il quadro D della medesima tabella IX - dirigenti per i servizi di ragioneria, prevede altresì sei posti di funzione di ispettore generale di ragioneria.

Quest'Amministrazione, per altro, aveva già provveduto ad interpellare la Presidenza del Consiglio dei ministri sui criteri di

utilizzo degli ispettori generali del ruolo ad esaurimento.

La Presidenza si esprime in termini che qui di seguito si riportano: « Tali qualifiche devono considerarsi come qualifiche di stato e non di funzione, la cui sopravvivenza è dovuta a ragioni di rispetto di posizioni di carriera maturate anteriormente all'istituzione della dirigenza.

Le stesse qualifiche, pertanto, non danno titolo all'attribuzione di funzioni che il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, riserva esclusivamente ai dirigenti, quali la preposizione a divisioni o ad altri uffici di rango pari o superiore e l'esercizio delle competenze istituzionalmente demandate dallo stesso decreto al personale con qualifiche dirigenziali.

Ferme tali esclusioni, gli ispettori generali e i direttori di divisione dei ruoli ad esaurimento conservano tutte le altre funzioni proprie delle qualifiche anzidette secondo l'ordinamento generale della carriera direttiva e nell'ambito di questa carriera si collocano in posizione sottordinata rispetto ai primi dirigenti e qualifiche superiori ed in posizione sovraordinata rispetto ai direttori aggiunti di divisione e qualifiche inferiori ».

Per quanto riguarda, poi, la proposta di istituzione di un corpo ispettivo a livello regionale per le organizzazioni di corsi di aggiornamento per il personale recentemente immesso nei ruoli con la legge n. 463 del 1978 e soprattutto per svolgere un costante e generalizzato esercizio della funzione ispettiva, deve osservarsi che non appare opportuna l'istituzionalizzazione di un qualsiasi servizio, a qualsivoglia livello, sulla contingente esistenza di un ruolo ad esaurimento. Né deve dimenticarsi, altresì, che la funzione ispettiva nelle istituzioni scolastiche, con particolare riguardo all'aggiornamento del personale, è espressamente definita all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1974, n. 417, mentre, sotto lo specifico aspetto amministrativo-contabile, si esercita la vigilanza del provveditore agli studi - come previsto dall'articolo 26 del decreto del Presidente della

Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 — che non può essere ovviamente subordinata ad organi di livello regionale privi di una precisa configurazione o collocamento nel contesto normativo vigente.

Il Sottosegretario di Stato: SPIGAROLI.

D'ALESSIO, ANGELINI, CARUSO ANTONIO, CECCHI, BARACETTI E CANULLO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che con la interrogazione n. 4-04399 gli interroganti intendevano accertare la esistenza del personale di leva volontario (in ferma ed in rafferma) e sottufficiali, allo scopo di verificare la congruità della ripartizione delle suddette categorie di militari tra le diverse

forze armate, nonché le procedure ed i criteri per la programmazione del reclutamento;

tenuto presente che la risposta fornita dal Governo in data 18 maggio 1978, n. 987, appare insoddisfacente ed incompleta, in particolare rispetto ai fini che gli interroganti si erano proposti;

richiamati i dati organici desumibili dalle norme vigenti (legge 27 aprile 1978, n. 143, legge di bilancio; legge 10 giugno 1964, n. 447; legge 11 febbraio 1970, n. 56; legge 29 gennaio 1975, n. 14; legge 11 gennaio 1977, n. 9; relazione del ministro della difesa sulla leva, eccetera), dalle pubblicazioni e dalle risposte fornite a precedenti interrogazioni parlamentari che, per i volontari (in ferma e riafferma) e i sottufficiali risultano essere i seguenti:

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1978

	Militari ferma volontaria e rafferma		Sottufficiali				
	Graduati e truppa	Sergenti	Sergenti maggiori Brigadieri 2° Capo	Marescialli maggiori Marescialli 1° Capo I	Marescialli capo Marescialli 2° Capo II	Marescialli maggiori Marescialli 3° Capo III Aiutanti di battaglia	RSMU
Esercito italiano	21.000	7.000	9.450	4.450	5.500	5.500	1.900
Carabinieri	59.000	—	(a) 9.300	3.200	3.450	3.450	600
Marina militare	5.200	7.600	3.690	1.609	2.083	2.083	500
Aeronautica militare . . .	1.300	9.000	9.630	4.640	5.610	5.620	1.900

(a) Vice brigadieri e brigadieri dei carabinieri = 9.300.

rilevato che per forza bilanciata si intende la media aritmetica annua dei valori giornalieri della forza (ufficiali, sottufficiali e militari di truppa) alle armi e che secondo tale definizione i dati forniti nella predetta risposta (201.511 unità per l'esercito; 25.725 unità per la aeronautica; nessun numero per la marina) non sem-

brano trovare corrispondenza, in quanto logicamente riferibili solo ai militari di leva;

rilevato che l'esistenza dei militari di leva (indicati dalla citata risposta ministeriale), dei volontari (in ferma e rafferma) e dei sottufficiali, riferita al 1977, risultava essere la seguente:

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1978

	Militari ferma volontaria e rafferma		Sottufficiali					
	Militari leva	Graduati e truppa	Sergenti	Sergenti maggiori Brigadieri 2° Capo	Marescialli ordinari Marescialli 1° Capo I	Marescialli capo Marescialli 2° Capo II	Marescialli maggiori Marescialli 3° Capo III Aiutanti di battaglia	RSMU
Esercito italiano	201.511	20.500	6.730	9.450	4.535	5.250	5.250	1.850
Carabinieri	6.300	59.000	—	(a) 9.300	3.200	3.450	3.450	600
Marina militare	—	5.200	3.600	2.512	860	1.760	1.760	500
Aeronautica militare	25.725	1.300	9.000	10.729	5.164	—	8.352	1.048

(a) Vice brigadieri e brigadieri dei carabinieri = 9.300.

allo scopo di poter trarre elementi di valutazione anche in ordine all'applicazione della legge n. 9 del 1977 (Norme in materia di organico e di avanzamento dei sottufficiali dell'aeronautica militare) e al fine di correggere eventuali ingiustificate sperequazioni tra personale delle diverse forze armate —:

1) l'aggiornamento al 1° gennaio 1978 dei dati riportati nelle due esposte tabelle;

2) a quanto ammonti la forza bilanciata per la marina militare;

3) il numero dei militari di leva alle armi — al 1° gennaio 1978 — distinto per forza armata e per categoria (aiuto specialisti generici);

4) la ripartizione quantitativa — per forza armata e per categoria (sottufficiali in servizio permanente; sergenti in ferma volontaria; militari e graduati specializzati in ferma o rafferma; militari di leva) — dei dati di cui al secondo comma della risposta alla interrogazione n. 4-04399;

5) l'esistenza, al 1° gennaio 1978, per ciascuna forza armata, degli ufficiali di complemento, ripartita tra ufficiali in servizio di leva ed ufficiali in rafferma quinquennale non rinnovabile;

6) la pianificazione per il 1978 relativa agli ufficiali di complemento delle tre forze armate;

7) quali siano — raffrontate tra le diverse forze armate ed i carabinieri — le principali differenti esigenze di professionalizzazione, i diversi moduli di alimentazione dei ruoli del servizio permanente, la permanenza nel grado di sergente.

(4-05217)

RISPOSTA. — L'aggiornamento al 1° gennaio 1978 dei dati riportati nelle tabelle esposte nell'interrogazione risulta dai prospetti allegati.

Per la marina militare la forza bilanciata per l'anno 1978 relativa al personale di leva è di 20.270 unità.

Il numero dei militari di leva alle armi — al 1° gennaio 1978 — era, per l'esercito, di 201.861 unità, di cui 40 mila aiuto-specialisti ed i rimanenti generici; per la marina 20.455 unità, di cui 13.403 aiuto spe-

cialisti e 7.052 generici; per l'aeronautica 26.624 giovani, di cui 15.747 aiuto specialisti e 10.877 generici.

Si rileva che per quest'ultima forza armata il numero degli aiuto specialisti è inferiore alle 17.280 unità previste nella legge di bilancio in quanto la ristrutturazione addestrativa in corso di attuazione ha comportato una momentanea contrazione dell'aliquota prevista a suo tempo.

I militari specialisti o aiuto specialisti — sempre al 1° gennaio 1978 — risultavano ripartiti per l'esercito in 17.265 sottufficiali in servizio permanente, 2.800 sergenti in ferma volontaria e rafferma, 935 militari in ferma volontaria e rafferma ed in 40 mila militari in servizio di leva, per un totale di 61 mila unità. Per la marina i militari specializzati e aiuto specialisti erano, alla stessa data, 7.951 sottufficiali in servizio permanente, 7.208 sergenti in ferma volontaria, 1.438 militari e graduati in ferma e rafferma e 13.403 militari di leva, per un totale di 30 mila unità. Per l'aeronautica i sottufficiali in servizio permanente effettivo erano 25.339 unità, i sergenti in ferma volontaria 8.288 unità ed i militari e graduati in ferma e rafferma 1.309 unità, per un totale di 34.936 unità.

Gli ufficiali di complemento al 1° gennaio 1978 erano per l'esercito 5.003 in servizio di leva e 938 in ferma quinquennale non rinnovabile; per la marina 469 (leva) e 24 (ferma quinquennale); per l'aeronautica 333 (leva) e 903 (ferma quinquennale).

La pianificazione per il 1978 degli ufficiali di complemento prevede per l'esercito 5.131 ufficiali di complemento in servizio di leva, 100 nuove ammissioni a ferma quinquennale, 30 ufficiali per la stabilizzazione prevista dalla legge 20 dicembre 1973, n. 824 (Norme sugli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sui sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo). Per la marina sono previsti 420 ufficiali in servizio di leva, 70 ufficiali piloti (legge 21 febbraio 1963, n. 249, Reclutamento degli ufficiali piloti della marina), 70 ufficiali in prima e seconda rafferma (legge 29 giugno 1961, n. 575) e 12 ufficiali da stabilizzare ai sen-

si della legge n. 824 del 1973 già citata. Per l'aeronautica gli allievi ufficiali di complemento di prima nomina da reclutare sono 350 unità; gli ufficiali di complemento da vincolare a ferma quinquennale sono 70; gli ufficiali da ammettere al trattenimento in servizio ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della legge n. 824 del 1973 sono 60 unità.

Le esigenze di professionalizzazione dell'esercito, riferite al settore dei sottufficiali, sono concretabili complessivamente in circa 42 mila unità. Esse sono connesse principalmente con:

impianto e funzionamento mezzi di telecomunicazioni;

manutenzione e riparazione dei mezzi ruotati e cingolati, dei materiali e mezzi dell'artiglieria e dell'armamento in genere, delle macchine per lavori stradali e materiali da ponte;

impiego dei mezzi di combattimento più sofisticati (carrì *Leopard*, missili di vario tipo, artiglieria FH70, eccetera);

gestione del parco materiali di vari settori (motorizzazione, commissariato, sanità, eccetera);

prestazioni paramediche nell'ambito degli ospedali militari;

attività esecutive nell'ambito degli enti militari e dei comandi ai vari livelli; gestione degli archivi;

inquadramento delle minori unità delle varie armi (a livello squadra e plotone).

Per la marina le esigenze di professionalizzazione si concretano in 17.120 unità necessarie per l'espletamento dei seguenti servizi, i quali, per la maggior parte, sono ad elevata caratterizzazione specialistica, in rapporto soprattutto alla sofisticazione delle moderne unità navali:

manovra, telecomunicazioni e scoperta (ecogoniometristi, radiotelegrafisti, radaristi);

condotta e manutenzione armi (tecnici ed operatori di armi);

condotta e manutenzione impianti elettrici, elettromeccanici e sistemi elettronici (elettricisti, elettromeccanici, tecnici elettronici);

condotta e manutenzione macchine e motori navali;

supporto amministrativo, logistico e sanitario;

servizi d'istituto delle capitanerie di porto.

Le esigenze di professionalizzazione del personale della aeronautica militare, riferite al settore dei sottufficiali, sono principalmente connesse con:

impiego, manutenzione e riparazione dei mezzi aerei;

attività connesse con il servizio di assistenza al volo (meteorologia, controllo del traffico aereo e servizio antincendio), ivi incluse tutte le operazioni relative alla gestione dei mezzi e degli apparati necessari;

impianto, funzionamento e manutenzione dei mezzi di telecomunicazione;

gestione dei materiali speciali ed ordinari (mezzi, materiali d'armamento e di commissariato, eccetera);

prestazioni paramediche;

attività esecutive nell'ambito degli enti militari e dei comandi ai vari livelli;

gestione degli archivi;

governo del personale.

I moduli di alimentazione ottimali per i sottufficiali in servizio permanente effettivo sono, per i carabinieri, 900 unità all'anno, per le altre armi dell'esercito, in media circa 800 unità all'anno. Per la marina il modulo di alimentazione dei ruoli del servizio permanente è di 525 unità all'anno. Per l'aeronautica lo stesso modulo è di 864 unità per i sottufficiali del ruolo specialisti e di 18 unità per i sottufficiali del ruolo naviganti.

La permanenza minima nel grado di sergente è - nell'esercito - di 30 mesi. Tale permanenza minima viene normalmente assicurata a tutto il personale che supera al primo tentativo le apposite prove previste dalla legge per l'immissione nel servizio permanente. Nella marina la stessa permanenza è di 6 anni e 10 mesi, nell'aeronautica mediamente dai 5 anni e mezzo ai 6 anni.

Il Ministro: RUFFINI.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1978

DATI ORGANICI AGGIORNATI AL 1° GENNAIO 1978

	Militari ferma volontaria e rafferma		Sottufficiali				
	Graduati e truppa	Sergenti	Sergenti maggiori Brigadieri 2° Capo	Marescialli ordinari Marescialli 3 ^a Capo III	Marescialli capo Marescialli 2 ^a Capo II	Marescialli maggiori Marescialli 1 ^a Capo I Aiutanti di battaglia	RSMU
Esercito italiano . . .	21.000	7.000	9.450	4.450	5.500	5.500	1.900
Carabinieri	59.000	—	(a) 9.300	3.200	3.450	3.450	600
Marina militare	5.200	7.600	3.690	2.083	2.083	1.609	500
Aeronautica militare . . .	1.300	9.000	11.830	4.280	4.090	4.000	1.500

(a) Sono compresi anche i vice-brigadieri.

FLAMIGNI E TORRI GIOVANNI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — in riferimento alla risposta fornita alle interrogazioni nn. 4-00515 e 4-00769 — i dati delle guardie giurate alle dipendenze di privati distinti da quelli dipendenti da enti pubblici, e non dipendenti da istituti di vigilanza e consociazioni tra proprietari.

Per avere informazioni sul tipo degli enti privati (industrie, società commerciali, società) che hanno guardie giurate alle loro dipendenze. (4-04404)

RISPOSTA. — In ordine a quanto richiesto nella prima parte dell'interrogazione, si fa presente che non si dispone di altri elementi statistici oltre quelli già comunicati con la nota del 6 giugno 1978, numero 666/345/3, in risposta all'interrogazione n. 4-04347, presentata dagli interroganti, unitamente ai deputati Carmeno, Ciai Trivelli Anna Maria e Fantaci.

Anche in merito al quesito posto nella seconda parte dell'intervento parlamentare in questione, non si hanno dati numerici sui tipi di enti pubblici e privati che impiegano, per la sorveglianza dei propri beni, guardie particolari giurate, nominate ai sensi del primo comma dell'articolo 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Risulta, tuttavia, che le richieste ai vari prefetti per l'approvazione della nomina delle predette guardie vengono inoltrate, in particolare, da grosse industrie, sia private sia a partecipazione statale, nonché da privati imprenditori, istituti di credito, supermercati, aziende municipalizzate ed altre aziende pubbliche.

Il Ministro: ROGNONI.

FLAMIGNI, CIAI TRIVELLI ANNA MARIA, CARMENO E DE CARNERI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i suoi intendimenti in ordine alla richiesta avanzata da parte del Comitato provinciale di coordinamento per il riordinamento e il sindacato di polizia di Bolzano e da altri comitati di base della polizia, di

estendere alle mense dei reparti del corpo della pubblica sicurezza la concessione del contributo di lire 470 per ogni pasto giornaliero, già riconosciuto a favore dei militari dell'arma dei carabinieri.

La richiesta, enunciata da svariati mesi in un documento del citato comitato di Bolzano e sostenuta anche da parte dell'ispettorato generale del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, si ispira a criteri di equità e di parificazione del trattamento economico del personale delle forze dell'ordine. (4-04842)

RISPOSTA. — Alle mense dei comandi e reparti dell'arma dei carabinieri viene erogato, a partire dal 1° ottobre 1975, in base alla legge 20 giugno 1956, n. 612, un contributo nella misura di lire 470 giornaliere *pro capite* limitatamente al pasto meridiano dei giorni lavorativi ed in relazione alle effettive presenze.

Allo scopo di estendere tali provvidenze agli appartenenti agli altri corpi di polizia, che ne avevano fatto richiesta, il Ministero delle finanze, di concerto con quello dell'interno, aveva predisposto un disegno di legge per la concessione di un contributo in favore dei circoli e delle mense funzionanti presso comandi, enti e stabilimenti della guardia di finanza, della direzione generale della pubblica sicurezza di questa Amministrazione e degli istituti di prevenzione e di pena.

Nonostante il migliore intendimento, la iniziativa legislativa non ha potuto avere favorevole corso ostandovi le difficoltà in cui si trova la finanza pubblica, che non consentono maggiori spese a carico dello erario.

Il problema è comunque tenuto presente e non si mancherà di insistere presso i Ministeri finanziari per una sua positiva soluzione.

Si soggiunge che il senatore Murmura ha presentato il 15 giugno 1978 una proposta di legge concernente la istituzione di appositi capitoli nel bilancio di previsione per contributi alle mense non obbligatorie di servizio presso le forze di polizia.

Sull'anzidetta proposta, attualmente all'esame della V Commissione del Senato, questo Ministero, in coerenza al proprio punto di vista, ha espresso parere favorevole.

Il Ministro: ROGNONI.

FRANCHI. — *Ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia.* — Per conoscere, in riferimento ad altra interrogazione parlamentare presentata il 10 agosto 1974 (4-01931), se sia esatto il fatto che:

1) l'aereo militare che aveva portato a Beirut due dei cinque terroristi risultati colpevoli di avere organizzato ad Ostia un attentato *al bazooka* contro un aereo della compagnia di bandiera israeliana, una settimana dopo la missione, sia precipitato;

2) nel disastro hanno perso la vita due ufficiali;

3) si è trattato di sabotaggio.

(4-05970)

RISPOSTA. — Circa i quesiti posti dall'interrogante, la Difesa non ha ulteriori elementi da comunicare rispetto a quelli già forniti in occasione di precedente analogo interrogazione Niccolai (n. 4-10931 del 10 agosto 1974).

Si riconferma pertanto che nessun velivolo dell'aeronautica militare ha effettuato la missione di trasporto dei terroristi arabi cui fa riferimento l'interrogante. All'equivoco potrebbe aver contribuito l'incidente occorso nello stesso periodo ad un aereo del tipo DC-3 dell'aeronautica militare, nel quale però tutto l'equipaggio, composto di due ufficiali e due sottufficiali, e per il quale la commissione d'inchiesta ha escluso ogni ipotesi di sabotaggio.

Il Ministro della difesa: RUFFINI.

GIORDANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere -

1) premesso che al professor don Luigi Vicario, insegnante di religione presso l'Istituto magistrale Bellini di Novara,

collocato a riposo dallo Stato in base alla legge n. 336, è stata riconosciuta, alla data di cessazione dal servizio, una anzianità di anni 16 e che tale anzianità non è sufficiente per acquisire il diritto al trattamento di quiescenza;

2) che non è stato conteggiato il periodo dal 5 maggio 1945 al 31 ottobre 1949, durante il quale ebbe l'incarico sia dal ministro assistenza post-bellica, sia dal comando partigiani, sia dalla prefettura di Novara di riesumare le salme dei caduti per eventi bellici disseminate fuori dai cimiteri, incarico mensilmente retribuito;

3) considerato che la prefettura di Novara riconosce che vi fu un rapporto di lavoro regolare contrariamente a quanto sostenuto nella risposta a interrogazione n. 4-04507 - se ritenga di considerare valido al fine del trattamento di quiescenza il servizio svolto da don Vicario dal 1945 al 1949. (4-05721)

RISPOSTA. — A norma delle disposizioni del testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato, approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1975, n. 1092, il periodo di attività del professor Luigi Vicario, per conto del Comitato di liberazione nazionale, prima, e del Ministero per l'assistenza post-bellica, successivamente - nella ricerca e riconoscimento delle salme dei deceduti durante la guerra di Liberazione e nella predisposizione degli atti occorrenti per le conseguenti registrazioni di stato civile - non potrebbe essere computato agli effetti della pensione.

Per il decreto del Presidente della Repubblica citato e, in particolare, per gli articoli 8, 11, 12 e 14 di esso, infatti, sono computabili in quiescenza i servizi resi alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici, intendendosi come tali quelli per i quali si sia costituito un rapporto di impiego, permanente o temporaneo con i conseguenti diritti e doveri.

Nel caso in questione, invece, pur concordando con le considerazioni svolte dal-

la prefettura di Novara, sull'esistenza di un interesse dello Stato all'attività svolta dal professor Vicario, non sembrano sussistere gli elementi costitutivi del rapporto di impiego pubblico.

Considerata, comunque, l'eccezionalità delle circostanze nelle quali l'incarico conferito all'interessato è stato espletato, tali da rendere inevitabile il ricorso a prestazioni di servizio non formalizzate, genericamente disciplinate nei tempi e nei modi di esercizio e non retribuite, nonché l'indubbia connessione dello stesso incarico a funzioni pubbliche, si ritiene che, purché sussista il concorde punto di vista degli organi di controllo, potrebbe ritenersi proponibile il computo ai fini del trattamento di quiescenza del periodo in questione.

Sono state date, pertanto, al dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Novara, le opportune disposizioni.

Il Sottosegretario di Stato:
ARMATO.

GRAMEGNA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali siano le ragioni per le quali, ad oggi, nonostante il decesso del signor Elio Simeone nato a Francavilla Fontana (Brindisi) il 9 febbraio 1922, avvenuto il 18 agosto 1974, l'ENPAS non avrebbe provveduto ad erogare l'indennità di liquidazione a favore della vedova Maria Giovanna Palma che ha a carico 2 figli minori;

per sapere quali interventi urgenti intenda adottare affinché senza ulteriori ritardi i giusti diritti della vedova Palma vengano erogati da parte dell'ENPAS, tenendo conto del perfezionamento del decreto n. 357091 del Ministero della pubblica istruzione (ispettorato per le pensioni) con l'emesso ruolo del 6 luglio 1977, n. 4996843. (4-04849)

RISPOSTA. — Il prospetto di liquidazione dell'indennità di buonuscita spettante alla vedova del professor Elio Simeone è stato inviato all'ENPAS con nota 9 giugno 1978, n. 1635/1978.

La competente Direzione generale non aveva potuto disporre tempestivamente il progetto relativo al servizio di ruolo al quale rapportare la buonuscita in quanto detto servizio era inferiore ai 20 anni richiesti per il raggiungimento del diritto a pensione, presupposto necessario per il conseguimento del diritto all'indennità di buonuscita. Solo in sede di liquidazione del trattamento di quiescenza, mediante la valutazione di altri servizi, è stato possibile accertare l'esistenza di tale diritto e porre in atto, conseguentemente, gli adempimenti istruttori di rito.

Il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione: ARMATO.

GRANATI CARUSO MARIA TERESA, MIANA, FELISETTI LUIGI DINO E GATTI NATALINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni per cui: dopo avere il Ministero della pubblica istruzione disposto con nota del 3 agosto 1978 n. 6771/2D che la scuola media di Ravarino (Modena) funzionasse nel vicino comune di Bomporto, dove è stato costruito ed è pienamente disponibile un edificio capace e funzionale, a seguito di una decisione dei consigli regionale e provinciale in merito all'applicazione della legge 5 agosto 1975, n. 412, e con l'accordo pieno dei comuni interessati; dopo avere il comune di Ravarino predisposto adeguato servizio di trasporto per gli alunni e assunto tutti i provvedimenti di propria competenza per un regolare inizio dell'anno scolastico; sia stata, in data 15 settembre 1978, resa nota al comune la decisione ministeriale di far funzionare a Ravarino, per l'anno scolastico 1978-1979, una succursale della scuola media di Bomporto, in locali inadeguati e malsani e in contrasto con le scelte di programmazione fatte dagli organi competenti nel rispetto della legge.

Gli interroganti chiedono al ministro se risponda al vero il fatto che:

a) il tribunale amministrativo regionale abbia respinto il ricorso di un grup-

po di cittadini contro la decisione ministeriale comunicata con nota del 28 agosto 1978;

b) la stragrande maggioranza dei ragazzi si sia presentata a Bomporto;

c) a Ravarino non esista il numero di alunni prescritto per la formazione delle classi e se il ministro ritenga che la decisione assunta di far funzionare la succursale di Ravarino contrasti con i criteri di produttività del servizio scolastico, di selezione e rigore della spesa pubblica ai quali è necessario ispirarsi.

(4-05883)

RISPOSTA. — Al riguardo, la decisione di autorizzare nuovamente, per l'anno scolastico 1978-79, il funzionamento delle tre classi di scuola media in Ravarino fu presa dopo che, da parte di numerosi genitori e del competente consiglio di istituto, erano state avanzate vive rimostranze contro il provvedimento, in precedenza adottato per l'accorpamento delle due scuole.

Quanto ai locali, in cui ha trovato sistemazione la sezione staccata di Ravarino, gli stessi sono stati riconosciuti idonei, come ha riferito un ispettore centrale inviato sul posto.

Premesso, inoltre, che quest'ultima sezione funziona con 53 alunni, si osserva che il numero complessivo delle classi costituite nei due plessi non ha determinato alcun aumento di spesa per l'erario, tenuto conto che l'attuale ripartizione degli alunni ha consentito il funzionamento di un totale di 21 classi, rispetto alle 22 che si sarebbero dovute costituire, per effetto della continuità didattica, qualora le stesse classi fossero state unite nell'unica sede del comune di Bomporto.

Nessuna comunicazione ufficiale si è avuta, infine, a tutt'oggi, circa l'esito di ricorsi, che sarebbero stati presentati al competente tribunale amministrativo regionale avverso la decisione ministeriale di accorpamento delle scuole di cui trattasi.

Il Sottosegretario di Stato:
SPIGAROLI.

MANCINI GIACOMO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

a) quali provvedimenti intenda adottare perché sia eliminata, con la ordinanza ministeriale sugli incarichi di presidenza nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado 1979-80, l'ingiusta situazione venutasi a creare con l'ordinanza ministeriale del 28 marzo 1978, la quale dispone che siano assegnati al docente che ha prestato la sua opera come membro di un organo collegiale della scuola (giunta esecutiva o consiglio di istituto) cinque punti o tre, per ogni anno di servizio, quando invece nessun punto assegna — avendo, lo stesso provvedimento ministeriale, soppresso *in toto* la valutazione di cui alla lettera g) titolo 2 della ordinanza ministeriale 26 marzo 1977 — ai docenti che per aver dispiegato in favore della scuola, per molto tempo e non per un solo anno, una qualificata attività didattica e organizzativa hanno ottenuto dalla Amministrazione della pubblica istruzione (ministro e/o provveditore) l'encomio scritto;

b) se ritenga vantaggioso per la scuola, in attesa che un provvedimento legislativo disponga anche per i capi di istituto la assegnazione dell'incarico a tempo indeterminato, elevare almeno a punti 20 l'attuale punteggio assegnato ai presidi incaricati che chiedono la permanenza, per l'anno scolastico susseguente a quello in corso, nella stessa sede di servizio: si eviterebbero, così, i numerosissimi dannosi avvicendamenti cui ogni anno sono sottoposti i presidi incaricati. (4-06048)

RISPOSTA. — Nell'elaborazione della tabella di valutazione annessa all'ordinanza ministeriale 28 marzo 1978, disciplinante gli incarichi di cui trattasi per l'anno scolastico 1978-79, l'Amministrazione ha ritenuto che si dovessero, soprattutto, privilegiare quei titoli più atti a garantire l'assolvimento delle delicate e particolari funzioni, proprie dei capi di istituto.

Sotto questo aspetto, una seconda laurea, o la vincita di un concorso, sono apparsi titoli meno idonei, a dimostrare la

capacità dell'aspirante alla funzione direttiva, a confronto di altri requisiti, quali quelli relativi al servizio prestato come collaboratore del preside, o come membro del consiglio di presidenza o d'istituto.

Le medesime considerazioni valgono anche per il servizio prestato in qualità di preside incaricato, che si è ritenuto di importanza prevalente rispetto al servizio di insegnamento effettuato prima della nomina in ruolo.

Quanto, poi, alla soppressione della valutazione per le pubblicazioni, o alla mancata valutazione delle qualificate attività didattiche cui ha fatto riferimento l'interrogante, si è ritenuto di non prendere in considerazione titoli strettamente culturali e quelle situazioni suscettibili di valutazioni discrezionali, non sempre oggettive.

Quanto sopra non esclude, tuttavia, che, in occasione dell'emanazione della prossima ordinanza, non possano essere esaminate nuove e diverse ipotesi per l'attribuzione dei punteggi in questione; in quella sede saranno presi nella dovuta considerazione anche i suggerimenti formulati dall'interrogante.

Il Sottosegretario di Stato:
FRANCA FALCUCCI.

PATRIARCA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia vero il fatto che — negli anni decorsi, alcuni provveditori agli studi, senza tenere in alcun conto l'interesse degli alunni, e talvolta anche contro norme igienico-sanitarie, hanno imposto ai presidi degli istituti superiori di formare le classi con 30 alunni, interpretando in modo restrittivo il decreto-legge 6 settembre 1972 (nella parte in cui stabilisce che, in attesa della completa attuazione dell'articolo 1 della legge n. 571 del 1970, ogni classe di istituto, o scuola statale, di secondo grado ed artistica, debba essere costituita di regola con non meno di 25 alunni e non più di 30), ed ignorando la legge n. 571 del 1970 — a cui il decreto Scalfaro avrebbe dovuto ispirarsi — la quale stabilisce, in modo inequivoco-

cabile, che il numero degli alunni per classe, nelle scuole secondarie di secondo grado, non deve essere superiore a 25 (e ciò fin dall'anno scolastico 1975-76).

Considerato che il Consiglio di Stato, poi, ha recentemente rilevato che l'amministrazione scolastica ha ommesso di assegnare ai beneficiari delle leggi speciali (n. 831 del 1961, n. 603 del 1966, n. 468 del 1968 e n. 1074 del 1971) alcuni posti loro spettanti e che, pertanto, ha invitato l'Amministrazione a provvedere, con tutti gli strumenti a sua disposizione, alle conseguenze della sua omissione, ricorrendo — se necessario ed in estrema ipotesi — anche a nomine in soprannumero, da riassorbire con successive vacanze, l'interrogante chiede di sapere se sia opportuno dare completa attuazione alla suddetta legge, fin dal prossimo anno scolastico (1979-80), sia nell'interesse superiore degli allievi, sia per andare incontro concretamente alle legittime aspirazioni di numerosi docenti bistrattati (i quali attendono da vari anni, da troppi anni, di essere immessi in ruolo in applicazione delle leggi speciali), sia per evitare che i provvedimenti — conseguenti alla decisione del Consiglio di Stato — danneggino ora altri insegnanti, i cosiddetti diciassettisti, i quali non sono certo colpevoli delle omissioni dell'Amministrazione. (4-05927)

RISPOSTA. — L'operato dei dirigenti scolastici, in tale materia, incontra limiti precisi nelle disposizioni contenute nel decreto-legge 6 settembre 1972, convertito e modificato con la legge 1° novembre 1972, n. 625; tali disposizioni stabiliscono, infatti, che le classi siano costituite con non meno di 25 e con non più di 30 alunni.

D'altra parte, la normativa in parola, anche se non ha recepito le indicazioni contenute nell'articolo unico della legge 26 luglio 1970, n. 571, alla quale ha fatto riferimento l'interrogante, ha sostanzialmente conseguito il medesimo risultato concreto, avendo previsto l'applicazione dei limiti suindicati non in modo rigido, ma solo in via di massima.

Di conseguenza, questo Ministero, pur avendo più volte richiamato i provveditori agli studi alla rigorosa osservanza della normativa vigente, allo scopo soprattutto di evitare non giustificati aggravii di spesa, non ha mancato di autorizzare la formazione di classi, con un numero di alunni inferiore a quello prescritto, in presenza di particolari ed obiettive esigenze, quali l'insufficiente cubatura delle aule, le speciali condizioni ambientali, la transitorietà del fenomeno della riduzione delle iscrizioni, l'impossibilità di utilizzare altrimenti il personale docente di ruolo, le particolari condizioni fisiche degli alunni frequentanti (spastici, poliomielitici, eccetera).

Quanto, poi, all'opportunità di dare immediata ed integrale attuazione alla succitata legge n. 571, anche al fine di consentire la nomina in ruolo dei docenti iscritti nelle varie graduatorie speciali, alle quali si è richiamato l'interrogante, nonché ai vincitori dei ricorsi al Consiglio di Stato, è da ritenere che i diritti degli interessati possano essere soddisfatti in via meramente amministrativa e con le garanzie dei nuovi meccanismi, introdotti dalla recente legge del 9 agosto 1978, n. 463.

Non sembra opportuno, infatti, preconstituire con legge un criterio di costituzione delle classi, in un momento in cui la imminente definizione della riforma della scuola secondaria superiore imporrà una determinazione *ex novo* delle condizioni attuali di funzionamento delle nuove strutture scolastiche.

Il Sottosegretario di Stato:
FRANCA FALCUCCI.

PISONI. — *Al Ministro dell'interno.* —
Per conoscere:

1) se sia informato, delle tensioni che agitano, ormai da parecchi anni, gli italiani all'estero per la loro cancellazione dai registri della anagrafe ordinaria dei comuni di residenza in Italia;

2) se ritenga che le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, che prevedono appunto tale cancellazione, e quelle

della circolare ISTAT del 21 febbraio 1969, n. 12, che istituisce l'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rispondano soltanto ad una esigenza burocratica che potrebbe essere risolvibile in altro modo, mentre danno luogo ad irreparabili violazioni di diritti costituzionali, politici, elettorali a danno dei cittadini emigrati.

Va, altresì, sottolineato a questo proposito che, stando alla interpretazione data dall'ISTAT, dovrebbero essere cancellati dall'anagrafe ordinaria in quanto trasferiti all'estero per emigrazione definitiva, anche coloro che si trasferiscono con un contratto annuale rinnovabile di anno in anno e che nella stragrande maggioranza dei casi le cancellazioni sono avvenute di ufficio, in mancanza dell'esplicita dichiarazione del capo-famiglia, sottintendendo con ciò stesso la volontà dei parenti di non considerarsi trasferiti definitivamente.

L'interrogante desidera conoscere se il ministro:

3) ritenga, inoltre, che il passaggio degli emigrati dall'anagrafe ordinaria alla AIRE, smembrando di fatto lo stato di famiglia degli interessati, costituisca un ulteriore motivo di difficoltà per gli stessi e configuri un accrescimento della loro emarginazione e del loro distacco dal paese di origine;

4) valutato il danno morale, sociale e materiale che tali disposizioni recano ai cittadini emigrati, reputi necessario provvedere ad una loro sollecita revisione che consenta ai connazionali all'estero di continuare a considerarsi e ad essere considerati cittadini italiani a tutti gli effetti con reinscrizione d'ufficio nelle liste del comune di residenza. (4-05344)

RISPOSTA. — Una delle ragioni per le quali fu costituita l'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), nel 1969, fu proprio quella di ovviare allo stato di disagio creatosi tra i nostri emigrati, i quali, a seguito delle cancellazioni anagrafiche operate per effetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 1958 e delle istruzioni impartite con la circolare del 2 gennaio 1968

dell'ISTAT, lamentavano pregiudizi di ordine pratico (come la difficoltà di ottenere il rilascio di alcune certificazioni) o di carattere psicologico (come la cessazione di rapporto con il proprio comune di origine).

Accadeva spesso in passato che gli emigrati, spinti dalle cennate preoccupazioni, omettevano di rendere la prescritta dichiarazione di trasferimento di residenza ex articolo 11 del regolamento anagrafico, con la conseguenza che non si riusciva ad avere una situazione aggiornata delle anagrafi, né quindi a conoscere con esattezza la popolazione residente nei comuni (cioè con effettiva dimora abituale).

Ora, con la costituzione dell'AIRE non solo si sono risolti tutti questi problemi, ma si è altresì ottenuta una conoscenza più esatta della portata dei movimenti emigratori, che consente di individuare, ai fini di opportuni interventi, le zone di depressione economica ove si registra il maggiore spopolamento per emigrazione all'estero.

Si precisa poi che la denunciata cancellazione dell'emigrato dall'anagrafe comunale, si riduce ad un trasferimento degli atti anagrafici dell'interessato dall'anagrafe dei residenti nel comune a quella dei residenti all'estero (AIRE).

Come è noto, questa speciale anagrafe, oltre ad assicurare agli organi responsabili gli elementi necessari per promuovere eventuali interventi a favore dei lavoratori emigrati, consente a questi ultimi di restare legati al proprio paese d'origine e di ottenere in ogni momento, al pari di qualsiasi altro cittadino, tutte le certificazioni occorrenti per le svariate esigenze (ad esempio stato di famiglia, certificato di residenza, stato libero, cittadinanza, elettorale, eccetera).

Infatti, gli italiani residenti all'estero e iscritti nell'AIRE possono rivolgere le richieste di certificazioni ai rispettivi comuni di provenienza, ai quali sono state impartite precise istruzioni per soddisfare nel più breve tempo possibile le relative richieste.

Si fa presente, in particolare, che le persone iscritte all'AIRE restano incluse

nelle liste elettorali per un periodo di sei anni a decorrere dall'iscrizione nell'AIRE e possono, pertanto, continuare a votare in Italia durante lo stesso periodo. Inoltre, se vogliono conservare definitivamente l'iscrizione nelle liste elettorali, durante i predetti sei anni, dovranno inoltrare apposita domanda al sindaco del comune, tramite il competente ufficio consolare. Trascorsi i sei mesi senza che si siano avvalsi di tale facoltà, possono in qualsiasi tempo, sempre per il tramite dell'ufficio consolare, inviare domanda di iscrizione o reinscrizione nelle liste elettorali al sindaco del comune di nascita o del comune nelle cui liste risultavano iscritti all'atto della partenza, ovvero del comune di nascita dei loro ascendenti.

Si aggiunge che gli interessati possono ottenere il rilascio della patente di guida, nonché immatricolare in Italia le autovetture.

In ordine al terzo punto dell'interrogazione si osserva che con l'istituzione dell'AIRE il concetto di temporaneità e definitività dell'emigrazione ha perduto la rilevanza che aveva in passato, in quanto lo emigrato, sia esso temporaneo che definitivo, rimarrà sempre iscritto in una delle anagrafi del comune e potrà ottenere, come già detto, tutte le certificazioni che desidera.

Per quanto riguarda poi gli emigrati impegnati all'estero con contratti di lavoro annuale, rinnovabili di anno in anno, si osserva che gli stessi vengono inseriti nell'AIRE in quanto difettano di uno di quei requisiti necessari a concretizzare la residenza in un comune, e cioè la dimora abituale, che comporta, com'è noto, la presenza dell'interessato in quel posto per la maggior parte dell'anno.

In ordine alle cancellazioni d'ufficio si fa presente che le stesse avvengono nel rispetto della legge anagrafica, e sono precedute da necessari accertamenti sull'esistenza o meno della dimora abituale degli interessati in quel comune e quindi da un invito agli stessi a rendere le dovute dichiarazioni. Solo nel caso che questi non ottemperino alla richiesta, l'ufficiale d'anagrafe provvede d'ufficio agli adempimenti

impugnabili per altro dall'interessato con ricorso al prefetto.

Per quanto concerne il quarto punto dell'interrogazione si osserva che le considerazioni finora svolte dimostrano che il passaggio degli emigrati dall'anagrafe ordinaria all'AIRE non incide in alcun modo sullo stato di famiglia degli interessati; anzi, proprio l'istituzione di questa speciale anagrafe ha consentito al cittadino di ottenere la certificazione dello stato di famiglia comprensivo di tutti i componenti, sia residenti all'estero, sia residenti nel comune.

Si fa presente, infine, che quando gli emigrati rientrano nel loro comune di origine, anche a distanza di molti anni, sono immediatamente reinscritti nell'anagrafe dei residenti.

Il Ministro: ROGNONI.

QUARANTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

a) quali direttive ed orientamenti siano stati impartiti ad università o istituti superiori per favorire la frequenza e la partecipazione agli esami, il sabato o la sera, ai lavoratori studenti, nonché l'accesso alle biblioteche universitarie;

b) quali provvedimenti in concreto abbiano adottato, fino ad oggi, le università e gli istituti superiori della regione Campania;

c) nel caso che non risultino adottati determinati orari di lavoro pomeridiani e per il sabato, se intenda, nell'ambito della propria competenza, proporre turni per il personale amministrativo.

(4-05718)

RISPOSTA. — Il Ministero, già con circolare del 2 marzo 1974, n. 782, ha provveduto a dare disposizioni circa l'attivazione e il funzionamento di corsi per lavoratori-studenti. Tali corsi — che possono essere attivati mediante incarichi di insegnamento per i quali devono osservarsi le stesse norme che per gli altri incarichi — sono subordinati all'esistenza di un congruo numero di studenti che abbiano do-

cumentato la loro condizione di lavoratori e devono, comunque, svolgersi nelle ore serali.

Il nulla osta ministeriale alla loro attivazione viene concesso dopo un attento esame delle proposte avanzate dai competenti consigli di facoltà — e considerato il parere favorevole del senato accademico e del consiglio d'amministrazione dell'università interessata.

In ordine, poi, al punto b), ribadito che, comunque, l'iniziativa per l'istituzione dei corsi di cui trattasi deve necessariamente partire dalle facoltà — le sole in grado di accertare se il numero dei lavoratori studenti è tale da giustificare il loro funzionamento — si precisa che in Campania, solo presso l'università di Napoli, risultavano attualmente funzionanti corsi serali presso le facoltà di scienze, ingegneria, farmacia, economia e commercio.

Nessuna competenza, infine, ha il Ministero in merito a quanto rappresentato al punto c), essendo stata tale competenza devoluta alle università, a norma della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Il Sottosegretario di Stato: FALCUCCI FRANCA.

QUARANTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che la *Gazzetta ufficiale* pubblica sempre decreti di modifica degli statuti delle università e che dette modifiche sono ispirate a sistemazioni personali e clientelari o a precostituire posizioni in attesa della riforma — se intenda intervenire per modificare tali discutibili orientamenti ed iniziative. (4-05733)

RISPOSTA. — Gli statuti e relative modificazioni sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta delle autorità accademiche (uditi i consigli d'amministrazione, le facoltà e le scuole che costituiscono l'università o l'istituto) e sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Questo procedimento, previsto dalla legge, dovrebbe, di per sé, essere sufficientemente garantistico. In ogni modo, si assicura l'interrogante che il Ministero è sempre intervenuto e interverrà per il futuro non dando corso a nuovi statuti o a modifiche statutarie che, comportando un onere per lo Stato, non siano collegate — con specifico riferimento a nuove istituzioni — a probabili sbocchi professionali per i discendenti.

Il Sottosegretario di Stato: FALCUCCI FRANCA.

QUARANTA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

1) se ritenga opportuno emettere un provvedimento tendente ad ammettere agli esami orali i candidati presentatisi nel concorso per notai in espletamento, che, pur non avendo ottenuto il sette in ciascuna delle prove scritte, hanno superato la sufficienza del sei;

2) se, per evitare la lesione degli interessi dei candidati già ammessi, ritenga opportuno disporre la creazione di una graduatoria suppletiva dei candidati che non hanno raggiunto il sette, per permettere la copertura dei posti messi a concorso.

Fa presente, che, allo stato, esiste un rilevante numero di sedi notarili vacanti ed il provvedimento richiesto, in un momento di crisi per la occupazione della gioventù, comporterebbe la sistemazione di un considerevole numero di giovani, in attesa di lavoro.

Il sistema suggerito è stato adottato in precedenti concorsi per la magistratura, per cui la richiesta non deve apparire illegittima o nuova.

L'interrogante chiede, pertanto, che il ministro, con la massima urgenza e prima che venga esaurito il concorso, predisponga ed emetta provvedimento perché siano ammessi alle prove orali i candidati del detto concorso che abbiano ottenuto il minimo di 30 punti in ciascuna delle tre prove scritte.

(4-06296)

RISPOSTA. — Il Ministero di grazia e giustizia non ritiene di poter proporre alcun provvedimento diretto alla immediata modifica della normativa vigente sul punteggio minimo delle prove scritte, ai fini dell'ammissione alle prove orali nei concorsi per la nomina a notaio.

Allo stato l'ammissione alle prove orali, nei concorsi in questione, è disciplinata da precise norme regolamentari non suscettibili di deroga. Invero, l'articolo 24, ultimo comma, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1933, dispone che per la ammissione agli orali, nei concorsi notarili, il concorrente deve avere riportato, in seguito a valutazione della competente commissione esaminatrice, almeno 30 punti (su 50) in ciascuna delle (tre) prove scritte e non meno di 105 punti (su 150) nel complesso delle prove stesse. Una normativa che incidesse sulla posizione degli attuali candidati al concorso in via di espletamento non sarebbe né legittima né opportuna.

Con specifico riferimento alle osservazioni formulate si deve rilevare quanto segue.

Per la copertura dei posti vacanti, compresi quelli della nuova tabella organica, già immediatamente dopo l'approvazione della stessa tabella sono stati intensificati i concorsi per esami portandoli normalmente a una frequenza annuale anziché biennale ed elevando costantemente il numero dei posti per ciascun concorso a 300, sicché con l'ultimo bando (decreto ministeriale 28 agosto 1978, *Gazzetta ufficiale* del 18 settembre 1978, n. 261) i posti messi a disposizione degli aspiranti notai nell'ultimo triennio sono stati ben 900.

Quanto alla mancata copertura di tutti i posti messi a concorso, va considerato che l'interesse pubblico a ricoprire al più presto i posti vacanti deve essere temperato dall'altrettanto valido e rilevante interesse pubblico (espressamente riconosciuto, a suo tempo, dal ministro, con lo impegno, assunto in occasione dell'approvazione della nuova tabella, a non mutare i criteri di valutazione per la soluzione degli aspiranti al notariato) a che i posti

siano coperti da aspiranti accuratamente selezionati.

Infine, l'affermazione secondo la quale il sistema suggerito sarebbe già stato adottato in precedenti concorsi per la magistratura, non trova riscontro nella realtà, poiché è da escludere che si sia mai intervenuti, nel passato, con provvedimenti legislativi per la creazione di una graduatoria suppletiva in concorsi per uditore giudiziario in via di espletamento. Anzi a questo riguardo si può rilevare che anche nel disegno di legge di recente presentato dal Governo alla Camera, e che disciplina su basi nuove l'ingresso in magistratura è previsto (articolo 3), ai fini dell'ammissione al corso di formazione professionale, in cui si articola il concorso per la nomina a magistrato, che i candidati per partecipare alle prove orali conseguano non meno di quattordici ventesimi in ciascuna prova scritta.

Le considerazioni che precedono non escludono tuttavia che per il futuro la disciplina dei concorsi per notaio possa essere oggetto di attenta valutazione.

Il problema, per altro, dovrà essere esaminato nell'ambito della revisione globale dell'intero ordinamento del notariato per il quale è già in corso di avanzata elaborazione un progetto di riforma, sul quale il Parlamento, nelle sue prerogative costituzionali, saprà compiere tutte le verifiche necessarie nella ricerca delle soluzioni ottimali.

Il Ministro: BONIFACIO.

TRANTINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia stata adeguatamente valutata la soppressione della pretura di Agira (Enna), sede particolarmente importante e come centro geografico, e per l'idoneità dei locali, e per il carico svolto, e infine per la rilevanza del disagio sociale derivante dall'abolizione del servizio più alto destinato alla comunità civile. (4-06403)

RISPOSTA. — Le notizie, purtroppo non sempre sorrette da una precisa informazione, che di recente la stampa ha dif-

fuso sul disegno di legge concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie hanno provocato, in varie località, preoccupazioni ed agitazioni del tutto infondate.

Va osservato, in primo luogo, che l'esigenza di dare soluzione ai diversi e gravi problemi che travagliano il settore della giustizia, specialmente in questi ultimi tempi, ha acquistato una dimensione quale raramente aveva avuto in passato. In effetti vi è connessione innegabile tra momento di disfunzione dell'apparato giudiziario ed accrescersi del fenomeno criminale. Il moltiplicarsi delle attività delittuose e, segnatamente, il manifestarsi di forme di aggressione alle stesse istituzioni democratiche vedono — in definitiva — una delle loro cause nelle carenze, nei ritardi, nell'inefficienza che caratterizzano, spesso, l'attività giudiziaria.

È stato doveroso, dunque, promuovere tutte quelle iniziative legislative ed amministrative, che fossero idonee a superare la crisi e a rendere efficienti i servizi giudiziari.

Questa politica richiede alcuni sacrifici, come sempre accade quando ci si avvia a significative riforme strutturali. E così è risultato del tutto evidente che la rete degli uffici giudiziari, disegnata in epoca lontana ed in relazione ad esigenze che non sono quelle di oggi, deve subire necessariamente un ammodernamento che possa assicurarne la corrispondenza ai tempi nuovi. In questo quadro va visto e valutato il disegno di legge che, su proposta di questo Ministero, è stato deliberato dal Consiglio dei ministri e che, una volta approvato, consentirà al Governo, nell'esercizio della delega, di operare quell'ammodernamento auspicato. La proposta, redatta in termini generali, non riguarda uffici concreti e individuali, ma criteri generali, ancorati alla rilevazione del carico di lavoro. Per di più il disegno di legge non prevede puramente e semplicemente la soppressione degli uffici con insufficiente lavoro, ma conferisce al Governo anche la possibilità di accorpamenti territoriali che consentano di razionalizzare il sistema. Ed è evidente che nelle necessa-

rie valutazioni il Governo dovrà tener conto di una pluralità di elementi e, in primo luogo, delle obiettive esigenze delle collettività locali.

Non va, inoltre, trascurato che buona parte delle attuali cause civili del pretore verrà trasferita alla competenza del nuovo giudice conciliatore, così come prevede altro disegno di legge che è stato approvato dal Consiglio dei ministri ed è stato di recente presentato al Parlamento in stretta connessione con quello sulle circoscrizioni. Ciò comporta, come è intuibile, che in tutti i comuni o consorzi di comuni sorgerà un ufficio giudiziario di rilievo pari quasi a quello delle attuali preture. Ciò premesso, è da ritenere che ogni allarme sia prematuro.

Si assicura infine il massimo impegno volto ad impedire che siano commesse ingiustizie nel momento in cui in attuazione della delega saranno decise concretamente le eventuali soppressioni e le conseguenti costituzioni di nuovi uffici.

Il Ministro: BONIFACIO.

TREMAGLIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere:

1) la reale situazione del consolato di Cleveland (USA). Si fa presente che il consolato italiano di Cleveland ha giurisdizione su due Stati, Ohio e Kentucky, dove risiedono circa 200 mila connazionali e oriundi e che al 31 agosto un provvedimento di chiusura dello stesso ne avrebbe trasferito le competenze al consolato di Detroit, nello Stato di Michigan;

2) se, nel prendere questa decisione, si sia tenuto conto del grave stato di disagio che si sarebbe provocato nella nostra collettività che, per altro, ha già promosso manifestazioni di protesta, e di cui si è fatto portavoce a Roma il signor Biagio Parente, presidente di un apposito comitato di agitazione;

3) quali provvedimenti urgenti il ministro intenda prendere e se creda indispensabile riaprire subito, come è giusto, il consolato italiano di Cleveland. (4-05701)

RISPOSTA. — La soppressione del consolato di prima categoria a Cleveland è stata decisa nel quadro di una generale ristrutturazione della rete consolare negli Stati Uniti, resa necessaria da pressanti esigenze di bilancio.

Verificata l'attuale impossibilità di coprire i numerosi vuoti dell'organico di molte sedi consolari in USA, si è giunti alla conclusione che soltanto la soppressione di alcuni uffici consolari di minore importanza avrebbe consentito una ridistribuzione del personale atta ad assicurare un migliore funzionamento della rete consolare degli Stati Uniti nel suo complesso.

Il consolato di Cleveland, nella cui circoscrizione risiedono circa 8 mila connazionali (di passaporto), è stato sostituito con un vice consolato di seconda categoria, posto alla dipendenza del consolato di prima categoria di Detroit. È stato reperito sul posto un titolare onorario, particolarmente idoneo ad adempiere alle funzioni consolari, disposto a destinare a sede consolare dei locali convenientemente ubicati nel centro cittadino e ad assumere in proprio il personale necessario. Si tratta di una soluzione che dovrebbe — con minore onere per il bilancio dello Stato — assicurare alla collettività italiana di Cleveland servizi adeguati.

Un funzionario della nostra ambasciata a Washington, recatosi a Cleveland alla fine dell'agosto 1978 per svolgervi un'opportuna opera di chiarificazione, ha potuto constatare che i dirigenti del comitato di agitazione, menzionato dall'interrogante, si rendono conto delle ragioni che hanno condotto all'adozione del provvedimento ed approvano pienamente la scelta del titolare del nuovo ufficio.

Un eventuale ripristino del consolato di prima categoria potrebbe venire esaminato qualora il Ministero degli esteri potesse giovare di stanziamenti di bilancio superiori a quelli di cui attualmente dispone.

Il Sottosegretario di Stato: RADI.

TREMAGLIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se sia a cono-

scenza della preoccupante situazione in cui versa la nostra ambasciata di Bruxelles, che deve occuparsi della collettività di 300 mila connazionali dopo che è stato smantellato l'ufficio emigrazione di quell'ambasciata.

Si fa presente che il predetto ufficio così importante, anche per i prossimi impegni ed adempimenti che verranno richiesti per le elezioni europee, sarà retto a giorni dal consigliere agli affari sociali, dopo che un funzionario è andato in pensione e non è stato sostituito e dei due impiegati, i soli in organico, è stato deciso il trasferimento.

L'interrogante chiede al ministro quali urgenti provvedimenti intenda prendere per restituire le essenziali funzioni all'ufficio emigrazione dell'ambasciata italiana di Bruxelles nell'interesse dei nostri lavoratori emigrati. (4-06036)

RISPOSTA. — Il posto di titolare dell'ufficio competente per l'emigrazione dell'ambasciata a Bruxelles è attualmente coperto. Altre temporanee vacanze verificatisi nell'organico della stessa ambasciata, a causa del normale avvicendamento di alcuni membri del suo personale, saranno al più presto sanate.

L'Amministrazione ha ben presente le esigenze connesse alla votazione per l'elezione del Parlamento europeo a suffragio universale. Per farvi fronte, essa si è impegnata, in particolare, per un generale potenziamento dei nostri consolati nelle sedi comunitarie, assicurando la copertura pressoché totale dei loro organici ottimali, i quali saranno comunque ulteriormente rafforzati nei prossimi mesi. Sugli uffici consolari graverà, infatti, l'onere delle operazioni relative al voto dei nostri connazionali.

Il Sottosegretario di Stato: RADI.

URSO GIACINTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

1) quali ragioni impediscano ancora di riconoscere l'autonomia alla sezione staccata di scuola media operante nel co-

mune di Montesano Salentino (Lecce), pur avendo una popolazione scolastica numerosa e specifiche strutture adeguate;

2) anche se — riconsiderata l'esigenza — il provvedimento invocato possa trovare l'accoglimento dovuto. (4-06253)

RISPOSTA. — Nessuna richiesta del genere è stata avanzata, per l'anno scolastico 1978-79, dalla competente autorità comunale, né segnalata dal consiglio scolastico provinciale in sede di esame delle nuove istituzioni per lo stesso anno scolastico.

Una richiesta di autonomia, per la suddetta sezione staccata, fu invero avanzata dal sindaco del comune interessato, soltanto per l'anno scolastico 1977-78, ma, nonostante ogni migliore predisposizione, non poté trovare accoglimento, date le gravi difficoltà di ordine finanziario di quel momento.

Ad ogni modo, ove un'analoga proposta venga ripresentata, nei termini e con le modalità che saranno stabiliti con apposita ordinanza ministeriale, non si mancherà di prenderla in esame per l'anno scolastico 1979-80.

Il Sottosegretario di Stato:
SPIGAROLI.

ZOPPETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali misure di sollecito abbia inteso adottare perché la Direzione generale dei danni di guerra, divisione VII, abbia a definire la pratica, del signor Bernardino Del Francese, residente a Farano Sabino (Rieti), dopo che gli è stato comunicato, attraverso notifica, in data 23 giugno 1975, protocollo n. 7/959606, la cifra attestante la liquidazione dei danni di guerra contemplati nell'articolo 4, lettera b) della legge n. 968 del 1953 e denunciati con istanza del 28 ottobre 1950, n. 102224.

L'interrogante fa presente che alla decisione sopracitata non è stato presentato alcun ricorso da parte dell'interessato, e, nemmeno, ha riscosso l'acconto così come fa riferimento la comunicazione. (4-06190)

RISPOSTA. — Al signor Bernardino Del Francese, in data 7 luglio 1975, venne notificata la nota del 23 giugno 1975, n. 7/959606 della Direzione generale dei danni di guerra per informarlo che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 35 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 e 2 della legge 13 dicembre 1957, n. 2231, la liquidazione dei danni di guerra a strumenti di lavoro denunciati con istanza del 28 ottobre 1951, era stata stabilita in lire 50 mila e che se non fosse stato presentato reclamo entro 60 giorni dalla data di notifica, tale liquidazione sarebbe divenuta definitiva.

In mancanza di opposizione, si è proceduto con autorizzazione ministeriale dell'8 luglio 1976, n. 15405, alla liquidazione della somma anzidetta, al netto dell'ac-

conto di pari importo concesso al signor Del Francese dal Ministero dell'Africa italiana con provvedimento del 21 maggio 1951, n. 5440. Il relativo pagamento risulta eseguito nell'ottobre 1976 mediante mandato del 10 settembre 1976, n. 1026, tratto sulla sezione di tesoreria provinciale di Rieti ed esigibile presso l'ufficio postale di Farano Sabino. I beni di uso domestico sono stati indennizzati fin dal 10 marzo 1955, con decreto ministeriale n. 611 per l'importo di lire 55 mila.

Non essendo stati denunciati altri danni la pratica deve considerarsi definitiva.

Il Ministro: PANDOLFI.